ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 160/RE DEL 8 MARZO 2022

Pratica n. 1242/RE del 02.03.2022

STRUTTURA PROPONENTE	Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso			
CODICE CRAM	DG.002	**Ob.Funz.:** B01GEN	**CIG:** /	**CUP:** /

OGGETTO:	Vertenza ARSIAL c/ Autorizzazione all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro n. 8303/2021 e conferimento dell'incarico legale

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [X] NO [ ]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [ ]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott. Antonio Celani)	RESPONSABILE P.O. (Avv. Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
f.to Antonio Celani	Firmato digitalmente da: Annarita Aracri Luogo: Roma Data: 08/03/2022 12:57:04	Firmato digitalmente da: BELLANTONE MARIA RAFFAELLA Ruolo: 4.6 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 08/03/2022 13:33:52
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)	Annarita Aracri	

CONTROLLO FISCALE	
ISTRUTTORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE

ISTRUTTORE	P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
	SANDRA COSSA ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 08.03.2022 13:35:06 GMT+00:00	Firmato digitalmente da **Fabio Genchi** CN = Fabio Genchi O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO C = IT

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
Fabio Genchi
CN = Fabio Genchi
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
C = IT

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 160/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 08/03/2022

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 160/RE DEL 8 MARZO 2022

OGGETTO:	vertenza ARSIAL c/ . Autorizzazione all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro n. 8303/2021 e conferimento dell'incarico legale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale è stato disposto di riattribuire all'avv. Maria Raffaella Bellantone, a decorrere dal 01 Aprile 2021, la titolarità dell'incarico dirigenziale dell'Area Affari Generali e Gestione del Contenzioso, già conferito con determinazione n. 815/2019;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITI dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il codice CUP in quanto non riguardante appalto e/o progetto di investimento pubblico;

VISTO il ricorso notificato ad ARSIAL il 21.07.2020 prot. 6242, con il quale la sig.ra dipendenti ed ex dipendenti dell'Agenzia adivano il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, chiedendo, per le motivazioni, esposte nell'atto:

- di annullare e/o disapplicare il Regolamento del 27 luglio 2015, n.6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28.07.2015 n. 60 e di annullare e/o disapplicare in quanto di ragione la deliberazione dell'Arsial del 13.06.2016, n. 16, e ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale agli stessi;

- di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di ottenere il trattamento integrativo del TFS così come disciplinato dall'art. 338 e dall'art. 339 del Regolamento Regionale n. 1/2002, recepito nella deliberazione dell'Arsial 1/2004, e dalla legge regionale 67/79 così come interpretati dall'art. 20 della legge regionale n. 12/2000;

- di ordinare all' Arsial di corrispondere ai dipendenti ricorrenti cessati dal servizio successivamente al 13.06.2016, o che comunque gli sono state applicate le norme contenute nella deliberazione impugnata, quanto spettante in applicazione dell'art. 338 e dell'art. 339 del Regolamento Regionale 1/2002, recepiti nella deliberazione dell'Arsial 1/2004, e dalla legge regionale 67/79 così come interpretati dall'art. 20 della legge regionale n. 12/2000, tenendo conto di tutti i periodi lavorativi, ivi compresi quelli prestati in Amministrazioni diverse, e ordinando all'Arsial di valutare tutti gli emolumenti utili maturati sino alla data di effettiva cessazione;

- in subordine di annullare e/o disapplicare il Regolamento del 27 luglio 2015, n. 6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28.07.2015, n. 60, e la deliberazione dell'Arsial del 13.06.2016, n. 16, nelle parti in cui prevedono, o dovessero essere interpretati nel senso di prevedere, la retroattività delle norme censurate, ovvero nella parte in cui non prevede la salvezza dei periodi di servizio prestati sino al 13.06.2016 data di pubblicazione della deliberazione dell'ARSIAL, o altra data ritenuta di giustizia;

- di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'integrazione del TFS così come disciplinato dall' art. 339 e dell'art. 338 del Regolamento Regionale 1/2002 nella misura maturata sino al 13.06.2016 data della pubblicazione della deliberazione dell'ARSIAL, o altra data ritenuta di giustizia, tenendo conto di tutti i periodi lavorati, ivi compresi quelli prestati in Amministrazioni diverse e comunque riconosciuti dall'art. 2 della legge 67/79;

- di ordinare all'Arsial di versare ai ricorrenti cessati dal servizio, tutto quando spettante in applicazione degli artt. 338 e 339 tutti gli emolumenti indicati e maturati sino al 13.06.2016 o altra data ritenuta di giustizia;

- con determinazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sorgere del diritto, con vittoria di spese di lite competenze ed onorari di causa oltre il 15% delle spese generali, Iva e cpa;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 180 del 06.04.2021 con la quale l'Agenzia autorizzava la costituzione nel predetto giudizio, rubricato al n. 15877/2021 RG presso il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, con conferimento del relativo incarico legale al prof. Avv. Claudio Scognamiglio;

VISTA la sentenza n. 8303 del 13.10.2021 con la quale il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, accoglieva il ricorso condannando ARSIAL al riconoscimento del TFS in favore dei dipendenti oltre pagamento spese lite per euro 5.000,00 oltre accessori;

RILEVATO che l'Amministrazione intende impugnare la predetta sentenza per fa valere la legittimità della deliberazione n. 16/2016 con la quale si disponeva la revoca e parziale annullamento della Deliberazione dell'Agenzia n. 1/P del 21 aprile 2004 e s.m.i., avente ad oggetto l'estensione, anche ai dipendenti dell'Agenzia, delle norme di cui al capo V (artt. da 337 a 343) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002, concernente il "trattamento di fine rapporto del personale dipendente", con contestuale annullamento dell'istituto denominato "Trattamento di Fine Servizio" erogato dall'Agenzia e, così, tutelare gli interessi di Arsial;

DATO ATTO che, in occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado, i legali interni dell'Agenzia dichiaravano di doversi astenere da ogni incarico e/o adempimento riguardante tale giudizio per l'esistenza di un conflitto di interessi in capo alle medesime (di cui una ricorrente in tale giudizio e l'altra, già ricorrente, in un analogo giudizio)

RILEVATA la necessità di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa processuale di ARSIAL unicamente ad un avvocato esterno;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 57 del 24.12.2015, trasmesso alla Giunta Regionale del Lazio ed approvato per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 14 co. 3 lett. a) l. 2/1995 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 731 del 18.12.2016 con la quale veniva approvato ed autorizzata la pubblicazione dell'albo degli avvocati esterni di Arsial;

CONSIDERATO che il legale prescelto tra i presenti nell'albo degli avvocati esterni di ARSIAL, per il quale occorre conferire l'incarico, è il prof avv. Claudio Scognamiglio, in virtù della specializzazione nel ramo interessato (art. 8 co. 4 lett. a) Regolamento) e del mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale (art. 8 co. 4 lett. d) Regolamento);

CONSIDERATO che il corrispettivo dell'avvocato esterno, come previsto dall'art. 9 del Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni di ARSIAL, può essere decurtato del 40% dell'importo dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 (indeterminabile di complessità media);

PRESO ATTO che, pertanto, l'importo delle competenze risulta pari a complessivi € 11.937,07, oneri di legge inclusi, importo accettato per le vie brevi dal legale interessato;

RILEVATO che risulta opportuno prevedere la liquidazione immediata di un anticipo in favore del legale incaricato, previa emissione della relativa fattura elettronica, calcolato come segue: compenso tabellare € 3.000,00, spese generali 15% €

450,00, CPA € 138,00 IVA € 789,36 totale lordo € 4.377,36 r.a. € 690,00 totale netto € 3.687,36;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 8303/2021 innanzi alla competente Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, con conferimento del relativo incarico professionale al Prof. Avv. Claudio Scognamiglio del Foro di Roma;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare l'importo complessivo di euro 11.937,07, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022 in favore del Prof. Avv. Claudio Scognamiglio (C.F.), con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, a titolo di competenze a saldo relative al giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n, 8303/2021 innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, prevedendo la liquidazione immediata di un acconto di euro 4.377,36, oneri di legge inclusi, previa emissione della relativa fattura elettronica;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 8303/2021 innanzi alla competente Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, con conferimento del relativo incarico professionale al Prof. Avv. Claudio Scognamiglio del Foro di Roma.

DI IMPEGNARE l'importo complessivo di euro 11.937,07, oneri di legge inclusi, sul capitolo U.1.03.02.99.002 CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2022 in favore del Prof. Avv. Claudio Scognamiglio (C.F. , con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, a titolo di competenze a saldo relative al giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n, 8303/2021 innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, prevedendo la liquidazione immediata di un acconto di euro 4.377,36, oneri di legge inclusi, previa emissione della relativa fattura elettronica.

DI COMUNICARE al professionista affidatario, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
d.lgs. 33/2013	15	1-2		x			X	
d.lgs. 33/2013	23				x			x

ARSIAL
Delibere - Esercizio 2022

Delibera nr. 200001242 - Anno 2022 - del 07/03/2022

Organo: **DETERMINA DIRETTORIALE**
Testo: **PRAT.1242RE-Vertenza ARSIAL c/ Autorizzazione all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro n. 8303/2021 e conferimento dell'incarico legale**

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM		**DG.002.**	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO					
Capitolo		**1.03.02.99.002**	Altre spese legali					
Obiettivo/Funzione		**B01GEN.**	GENERICO					
Centro di costo		**2.**	Avanzo/Fondo disponibile					
361	07/03/2022	SCOGNAMIGLIO AVV. CLAUDIO	PRAT.1242RE-Vertenza ARSIAL c/ Autorizzazione all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro n. 8303/2021 e conferimento dell'incarico legale	11.937,07	11.937,07	0,00	0,00	11.937,07
			Totali Delibera nr. 200001242 del	**11.937,07**	**11.937,07**	**0,00**	**0,00**	**11.937,07**